



CGS SALERNO
CONSORZIO GESTIONE SERVIZI

Salerno, 05 / 06 / 2018 Prot. 1124

Vs. Rif. _____

Ns. Rif. _____
(da citare nella risposta)

Spett. le Buon Eco S.r.l.
via Nunziante, 30
84087 Sarno (SA)
buonecosrl@gmail.com
buonecosrl@pec.it

**Oggetto: vs. richiesta del 4 giugno 2018
Conferimento rifiuti CER 190703**

In riferimento alla vs. richiesta di conferimento di percolato di discarica CER 190703, per complessive tonn/annue 8.820, vi diamo la ns. disponibilità ad accettare i quantitativi indicati secondo le modalità da voi specificate, presso i ns. impianti autorizzati in AIA con decreti rilasciati dalla Giunta Regionale della Campania.

Distinti saluti
CGS SALERNO SRL
Il Direttore Tecnico
Ing. Domenico Sicignano



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIPARTIMENTO

Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

CAPO DIPARTIMENTO

DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE
STAFF DIPARTIMENTO

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA
DIR. / DIRIGENTE STAFF DIREZIONE

Dott. Barretta Antonello

DECRETO N°	DEL	DIPART.	DIR. GEN./ DIR. STAFF DIP.	UOD/STAFF DIR. GEN.	SEZIONE
22	29/02/2016	52	5	18	0

Oggetto:

D. Lgs. n. 152/06, art. 208. Rinnovo autorizzazione per l'esercizio di un impianto di trattamento di rifiuti liquidi compatibili con il ciclo depurativo dei fanghi attivi D.D. n. 225 del 11.04.2008 e successivo D.D. n. 277 del 19.04.2011. Consorzio Gestione e Servizi CGS Salerno s.r.l. Unipersonale con sede legale nel Comune di Salerno, Via Diomede Cioffi, ed impianto nel Comune di Oliveto Citra, Zona Industriale.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

IL DIRIGENTE

PREMESSO :

- che la ditta Consorzio Gestione e Servizi CGS Salerno s.r.l. Unipersonale, con sede legale nel Comune di Salerno, Via Diomede Cioffi ed impianto nel Comune di Oliveto Citra, Zona Industriale, è autorizzato all'esercizio di un impianto di trattamento di rifiuti liquidi compatibili con il ciclo depurativo dei fanghi attivi con D.D. n. 225 del 11.04.2008 e successivo D.D. n. 277 del 19.04.2011, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06;

- che in data 10.11.2015, prot. 0764622, la ditta Consorzio Gestione e Servizi CGS Salerno s.r.l. Unipersonale, ha presentato richiesta di rinnovo di autorizzazione all'esercizio dell'impianto, allegando:

- 1) ricevuta di versamento di euro 300 per spese istruttorie;
- 2) Allegato 1.c scheda di inquadramento territoriale;
- 3) Certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal comune di Oliveto Citra;
- 4) perizia giurata di conformità urbanistica ed edilizia;
- 5) perizia asseverata sulla conformità dello stato dei luoghi;
- 6) visura ordinaria di società di capitale;
- 7) dichiarazione sostitutiva di iscrizione Camera di Commercio;
- 8) dichiarazione resa ai sensi dell'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011;

- che in data 14.12.2015 si è tenuta la prima seduta della Conferenza di Servizi, convocata ai sensi dell'art. 208, D.Lgs. 152/06, nel corso dei lavori :

- Il rappresentante del Comune di Oliveto Citra esprime parere negativo precisando che l'impianto è soggetto a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142, D.Lgs 42/2004 e s.m.i., e rientra nel perimetro delle Riserve Naturali Foce Sele Tanagro e Monti Eremita e Marzano e Zona SIC IT 8050049 Fiumi Tanagro e Sele, e chiede inoltre che l'impianto di che trattasi svolga l'attività di impianto di depurazione con esclusione dell'attività di gestione rifiuti liquidi, così come originariamente progettato.
- Il rappresentante dell'Ente Riserve Naturali Foce Sele Tanagro e Monti Eremita e Marzano, esprime parere negativo e consegna copia dello stesso per l'acquisizione agli atti;
- Il Presidente in relazione al punto 1 del succitato parere precisa che l'attuale autorizzazione D.D. n. 225/2008, non risulta essere stata rilasciata in ragione dell'emergenza rifiuti ma in regime ordinario, ai sensi dell'art. 208, del D.Lgs 152/06;
- Il rappresentante della società Consorzio Gestione e Servizi CGS Salerno s.r.l. Unipersonale dichiara che l'impianto attualmente lavora con una capacità di trattamento ridotto a 50 tonn/giorno.
- Il rappresentante dell'ASI dichiara che l'impianto fu costruito dall'Ufficio Speciale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi della L. 219/81.
- Il Presidente della Conferenza nel prendere atto di quanto sopra esposto, chiede che il parere del Comune di Oliveto Citra sia formulato ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1, Legge 241/90 e preannuncia l'invito alla Soprintendenza alle Belle Arti di Salerno competente ad esprimersi sul vincolo paesaggistico sopra richiamato.

- che in data 20.01.2016 si è tenuta la seduta conclusiva della Conferenza di Servizi nella quale :

- Il Presidente comunica che è agli atti della Conferenza, la documentazione originaria dall'ex Settore Tutela dell'Ambiente di Napoli, relativa all'autorizzazione in procedura ordinaria, ai sensi dell'art. 208, D.Lgs 152/06, richiesta con nota del 21.12.2015, prot 889449, per ogni opportuna consultazione e valutazione da parte degli Enti partecipanti alla Conferenza. E' stata richiesta altresì, con nota prot. n. 21750 del 13/01/2016 alla Soprintendenza BAP di Salerno la partecipazione alla odierna Conferenza di Servizi;
- Il Presidente, inoltre precisa che oggetto del presente procedimento non è la realizzazione dell'impianto o sua modifica, bensì il rinnovo decennale dell'autorizzazione alla gestione dei rifiuti di cui all'art. 208 c. 12 del D.Lgs. 152/06;

- I rappresentanti del Comune di Oliveto Citra e dell'Ente Riserve Naturali Foce Sele Tanagro e Monti Eremita e Marzano riconfermano il parere negativo al rinnovo dell'autorizzazione depositando agli atti della Conferenza nota con le motivazioni del diniego;
- Il rappresentante dell'ARPAC di Salerno a precisazione del parere già inviato nel corso della precedente Conferenza di servizi prot. n. 77691 del 14/12/2015, evidenzia la necessità di acquisire per la valutazione di competenza il progetto dell'impianto ritenendo che, sebbene la procedura amministrativa sia di rinnovo di un impianto già autorizzato, non vi sia continuità di documentazione tecnica agli atti dell'Ufficio né pregresse valutazioni in merito e che pertanto in tal caso ritiene di procedere secondo le indicazioni della Delibera di G.R. n. 81/2015 per nuovi impianti;
- Il Presidente alla luce della dichiarazione del rappresentante del Dipartimento ARPAC di Salerno precisa che la stessa è non solo tardiva, in quanto detta documentazione andava richiesta in sede di prima Conferenza di servizi, ma appare altresì anche fuorviante, atteso che al Dipartimento ARPAC di Salerno è stata richiesta più volte da questa U.O.D la verifica di detto impianto e in detta sede andava eventualmente richiesto il progetto se non in possesso. Pertanto la richiesta di integrazione documentale da parte del Dipartimento ARPAC di Salerno risulta essere un aggravio del procedimento amministrativo atteso che detta richiesta di integrazione non è prevista dalla DGR n. 81/2015 in casi di rinnovi;
- Il rappresentante dell'ASI esprime parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione;
- Per il rappresentante dell'Ufficio procedente la richiesta di rinnovo è accoglibile con la prescrizione di un monitoraggio delle emissioni odorigene mediante campionamenti su tutte le fasi del processo depurativo;
- Agli atti della Conferenza viene acquisita la nota della Soprintendenza BAP del 20.01.2016, prot. 1315, nella quale si precisa che il proprio parere riguarda le aree sottoposte a vincolo Paesaggistico ai sensi della parte III, del D.Lvo 42/2004, per le opere da eseguire e da autorizzare ai sensi dell'art. 146 del richiamato D.L. e non per i rinnovi di autorizzazioni per la gestione di impianti esistenti.
- Il Presidente con riferimento ai pareri negativi espressi dall'Ente Riserve Naturali Foce Sele Tanagro Monti Eremita Marzano e dal Comune di Oliveto Citra, precisa che essi non possono trovare accoglimento per il procedimento di che trattasi, che non riguarda un nuovo impianto a farsi, o modifiche dello stesso, o revamping, ma il rinnovo di un'autorizzazione all'esercizio di un impianto, che come dichiarato dal gestore nella Conferenza di servizi del 14/12/2015, non ha subito modifiche rispetto a quanto autorizzato con D.D. n. 225 dell'11/4/2008;
Precisa altresì, che diversamente da quanto riportato nei suddetti pareri negativi, l'attuale esercizio è autorizzato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 dalla Regione Campania – ex Settore 02 Tutela dell'Ambiente di Napoli, e pertanto in procedura ordinaria secondo la disciplina dell'ex DGR 1411/2007 (vedasi D.D. n. 202 dell'11/4/2007, rettificato con D.D. n. 212 del 18/4/2007, rinnovato sino al 25/6/2016 con D.D. n. 225 dell'11/4/2008, rettificato con D.D. n. 277 del 19/4/2011). Tutte le autorizzazioni sono state ritualmente trasmesse al Comune di Oliveto Citra, e non risultano agli atti ricorsi giurisdizionali e/o sentenze avverso detti atti. In merito ai vincoli ambientali richiamati, si ribadisce che l'impianto è stato sottoposto per il procedimento di AIA, per una richiesta di incremento dei volumi trattati, a valutazione di impatto ambientale con integrata valutazione di incidenza, di cui al D.D. n. 168 del 29/11/2013;
Eventuali aspetti di legittimità circa la realizzazione dell'impianto fermo restando quanto dichiarato dal Comune di Oliveto Citra (che l'impianto originario esistente e legittimamente autorizzato...), ivi compreso l'esistenza di un eventuale vincolo paesaggistico di cui all'art. 142 D. Lgs 42/2004, sono aspetti di competenza del Comune di Oliveto Citra competente in materia edilizia ed urbanistica, attenendo a questo procedimento esclusivamente aspetti legati all'esercizio dell'impianto.
- Il Presidente, acquisito l'assenso degli Enti assenti che non hanno fatto pervenire alcuna nota in merito (Provincia, ASL, ATO), richiamato che in merito alla valutazione della Soprintendenza BAP di Salerno la ditta Consorzio Gestione e Servizi CGS Salerno s.r.l. Unipersonale, ha dichiarato che non vi sono nuove opere a farsi, la valutazione favorevole della P.O. competente Ing.

Giovanni Galiano, il parere negativo del Comune di Oliveto Citra e dell'Ente Riserve Naturali Foce Sele Tanagro e Monti Eremita Marzano, atteso che ai sensi dell'art. 14 ter della L. 241/90, comma 6 bis, si è formata una posizione prevalente favorevole dichiara chiusi i lavori della Conferenza di Servizi, subordinando il rilascio del decreto autorizzativo alle prescrizioni di seguito riportate:

- presentazione della polizza fidejussoria conforme alle modalità di cui all'Allegato I alla Delibera G.R. 81/2015 della durata di 10 anni + 1 ;
- trasmissione da parte della Ditta di copia dell'originario progetto al Dipartimento ARPAC di Salerno, entro 15 giorni dalla presente data, precisando che eventuali osservazioni o prescrizioni che il Dipartimento ARPAC vorrà fornire, verificate la fattibilità tecnica, saranno impartite alla Ditta C.G.S Salerno s.r.l.;
- che il provvedimento autorizzativo conterrà le prescrizioni relative al monitoraggio delle emissioni odorigene;

- che il Comune di Oliveto Citra, con nota del 10.02.2016, Prot. 1465, acquisita il 11.02.2016, prot. 98255, ha ribadito il parere negativo già espresso nella succitata Conferenza di Servizi;

- che l'Ente Riserve Naturali Foce Sele, Tanagro Monti Eremita, Marzano, con nota del 11.02.2016, Prot. n. 48, acquisita il 12.02.2016, prot. 100430, ha ribadito il parere contrario già espresso in Conferenza di Servizi, invitando l'Ufficio procedente, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 3, della L. 241/90, all'annullamento in autotutela del provvedimento conclusivo della Conferenza di Servizi e di rimettere la questione alla deliberazione del Consiglio dei Ministri per la pronuncia in merito;

PRESO ATTO che l'Amministrazione Provinciale di Salerno Settore Ambiente Servizio Rifiuti e Bonifiche, è risultata assente ad entrambe le sedute della Conferenza di Servizi, e ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6 bis, della L. 241/90 e s.m.i., ne è stato acquisito l'assenso, anche con riferimento all'apposita certificazione attestante la regolarità dell'attività di gestione dei rifiuti, il rispetto delle prescrizioni e quant'altro disposto dall'art. 197 del D.Lgs 152/06, ai sensi della Parte Terza, dell'Allegato alla D.G.R.C. n. 81/2015;

TENUTO CONTO

- che il Consorzio Gestione e Servizi CGS Salerno s.r.l. Unipersonale, ha trasmesso in data 04.02.2016 prot 79466 ricevuta di avvenuta consegna all'ARPAC in data 01.02.2016, della copia dell'originario progetto autorizzato a regime ordinario, ai sensi dell'art. 208, del D.Lgs 152/06;
- che il Consorzio Gestione e Servizi CGS Salerno s.r.l. Unipersonale in data 16.02.2016, prot. 107365 ha trasmesso, appendice alla polizza fidejussoria n° 332404504 stipulata con la Società HDI Assicurazioni S.p.a., a favore del Presidente della Giunta Regionale della Campania, con decorrenza della garanzia dal 27.01.2016 al 27.01.2027;
- che allo stato l'ARPAC non ha fatto pervenire osservazioni o prescrizioni come chiesto in Conferenza di Servizi del 20.01.2016;
- che a seguito della trasmissione del verbale della Conferenza di Servizi del 20.01.2016, gli Enti assenti non hanno fatto pervenire osservazioni ostative al rilascio del presente provvedimento;

CONSIDERATO che l'autorizzazione all'esercizio di siffatti impianti, ai sensi dell' art. 208, comma 12, D. Lgs. 152/06 e della D.G.R. 81/2015, è rilasciata per un periodo di anni 10, previa copertura assicurativa di almeno 11 anni;

RIBADITO

- che quanto riportato dal Comune di Oliveto Citra e dall'Ente Riserve Naturali Foce Sele Tanagro e Monti Eremita e Marzano, nei pareri espressi e nelle successive citate note, esprime una totale contrarietà all'esercizio ed alla gestione dei rifiuti nell'impianto di che trattasi, e non recano le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie (o eventuali prescrizioni) ai fini dell'assenso, richieste, pena di inammissibilità all'art. 14-quater, comma 1, della L. 241/90 e s.m.i., con la conseguente non applicabilità del successivo comma 3;
- che agli atti altresì, non si rinvenivano da parte dei predetti Enti, ricorsi giurisdizionali avverso i citati

provvedimenti autorizzativi che hanno consentito l'esercizio sino al 21.01.2016;

RILEVATO

- che le criticità ambientali sollevate dai citati Enti nei suddetti pareri e note, impongono la modifica delle prescrizioni autorizzative originariamente imposte, in particolare in merito alle emissioni odorigene, attraverso l'implementazione di apposite misure per il loro monitoraggio, delle emissioni in atmosfera in particolare di quelle diffuse, nonché delle emissioni sonore, in conformità all'art. 208, comma 12, ultimo capoverso, del D.Lgs 152/06;

- che l'impianto di che trattasi, in ragione di una richiesta di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per incremento delle quantità trattate, ha conseguito il favorevole giudizio di Compatibilità Ambientale (VIA) integrata con la valutazione di incidenza di cui al D.D. n. 168 del 29.11.2013 della Giunta Regionale della Campania Direzione Generale Ambiente ed Ecosistema;

DATO ATTO altresì che la ditta Consorzio Gestione e Servizi CGS Salerno s.r.l. Unipersonale, nella relazione tecnica a firma del prof. ing. Vincenzo Belgiorno, tav. D. 2, prot. n. 515421, del 24.07.2014, par. 6.3 del progetto di richiesta AIA, per incremento delle quantità trattate, ha riferito che le emissioni in atmosfera sono riconducibili alle emissioni diffuse;

RITENUTO che occorre concedere il rinnovo dell'autorizzazione per l'esercizio dell'impianto de quo, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e della D.G.R.C. n. 81/2015, conglobando in esso le informazioni progettuali presentate per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (istanza del 18.04.2012, prot. 300000 ed integrazioni del 07.03.2014, prot. 0163670, e del 24.07.2014, prot. 0515421), relativamente allo scarico di emergenza in corpo idrico superficiale, alle emissioni in atmosfera diffuse, anche con riferimento alla novella legislativa di cui al D.Lgs 128/2010 del D.Lgs 152/06, ed alle emissioni sonore;

RICHIAMATO l'art. 177, comma 2, del D.Lgs 152/06 "la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse";

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile di Posizione Organizzativa ing. Giovanni Galiano

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:

RINNOVARE, ai sensi dell'art. 208, comma 12, del D. Lgs. 152/06, fino al 26.01.2026 la durata dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di trattamento di rifiuti liquidi compatibili con il ciclo depurativo dei fanghi attivi, alla ditta **Consorzio Gestione e Servizi CGS Salerno s.r.l. Unipersonale**, con sede legale nel Comune di Salerno, Via Diomede Cioffi ed impianto nel Comune di Oliveto Citra, Zona Industriale.

STABILIRE che il presente provvedimento autorizzativo è rinnovabile con le modalità di cui alla Parte III, all'Allegato 1 alla D.G.R.C. 81/2015 e dell'art. 208, comma 12, del D.Lgs 152/06;

CONFERMARE che i rifiuti che possono essere trattati nell'impianto, con limite non superiore di 50 tonn/giorno, sono identificati dalle seguenti tipologie di CER:

CER	
010504	fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci
020101	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
020106	feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito

020201	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
020204	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli affluenti
020301	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti
020305	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli affluenti
02403	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli affluenti
020501	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
020502	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli affluenti
020601	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
020603	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli affluenti
020701	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
020702	rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche
020704	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
020705	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli affluenti
040104	liquido di concia contenente cromo
040105	liquido di concia non contenente cromo
040217	tinture e pigmenti diversi da quelli di cui alla voce 040216
050114	rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
060314	salì e loro soluzioni diversi da quelli di cui alle voci 060311 e 060313
080120	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici diverse da quelli di cui alla voce 080119
080202	fanghi acquosi contenenti materiali ceramici
080203	sospensioni acquose contenenti materiali ceramici
080307	fanghi acquosi contenenti inchiostro
080308	rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro
080315	fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 080314
080414	fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080413
080416	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080415
120115	fanghi di lavorazione diversi da quelli di cui alla voce 120114
161002	soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 161001
161004	concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 161003
190603	liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
190605	liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
190805	fanghi prodotti dal trattamento di acque reflue urbane
190809	miscele di oli e grassi prodotti dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili
190812	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190811
190814	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla

	voce 190813
190902	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
200304	fanghi delle fosse settiche
200306	rifiuti della pulizia delle fognature

PRECISARE che:

- in fase di esercizio dovranno essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori, la dispersione di aerosol e di polveri;
- la Ditta dovrà trasmettere annualmente, a questa U.O.D., il MUD al fine di verificare il rispetto dei quantitativi di rifiuti autorizzati con il presente provvedimento;
- i rifiuti dovranno essere trattati e recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente ed in particolare:
 - senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
 - senza causare inconvenienti da rumori o da odori;
 - senza danneggiare il paesaggio;
- eventuali rifiuti pericolosi, che dovessero inavvertitamente entrare nell'impianto dovranno essere allontanati immediatamente verso gli impianti autorizzati al loro trattamento;
- la Ditta è tenuta a presentare a questa U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno, entro 60 giorni dal rilascio del presente provvedimento, un piano di ripristino ambientale, relativo alla cessazione dell'attività di gestione rifiuti, fermo restando il proseguimento delle attività di gestione acque reflue industriali;
- la presente autorizzazione non esonera la ditta dal conseguimento di ogni altro provvedimento di competenza di altre Autorità, previsto dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in questione;
- la Ditta è tenuta all'osservanza di tutte le norme nazionali, regionali e provinciali e delle prescrizioni in materia di gestione dei rifiuti.

STABILIRE l'obbligo:

- di effettuare con le modalità e frequenza previsti nel Piano di Monitoraggio (allegato 1) al presente provvedimento, le analisi delle emissioni in atmosfera espresse in concentrazione (mg/Nmc) ed odorigene espresse in UOs/s, nei punti emissivi individuati nella planimetria dedicata (allegato 2);
- con frequenza biennale, un rilevamento complessivo del rumore che si genera nell'impianto e degli effetti sull'ambiente circostante;

PRENDERE ATTO

- che le acque reflue depurate vengono coltettate verso la condotta fognaria in gestione del CGS, denominata SNAM, e da qui inviate all'impianto di depurazione C.G.S. di Battipaglia, ove subiscono un ulteriore processo depurativo prima dello scarico finale in corpo idrico ricettore;
- che solo in caso di avaria della condotta consortile diretta nell'impianto di depurazione di Battipaglia lo scarico delle acque reflue prodotte dall'impianto già depurate, potranno essere recapitate con portata max di 35 l/sec in corpo idrico superficiale ricadente nel bacino idrografico del Fiume Sele di cui alle autorizzazioni allo scarico di emergenza già rilasciate dalla Provincia di Salerno con provvedimenti n. 08/02 del 21.02.2002, n. 127/05 del 29.06.2005 e n.126/09 del 05.08.2009, con le seguenti prescrizioni:
 1. lo scarico deve costantemente rispettare le prescrizioni e le modalità stabilite dal D.Lgs 152/06 e mantenersi entro i limiti qualitativi previsti dalla Tab. 3, dell'allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per lo scarico in corpo idrico superficiale. Tali valori limite non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
 2. conformità del sistema complessivo dello scarico, ivi compreso il pozzetto d'ispezione;
 3. rispetto delle prescrizioni tecniche di dettaglio che il Gestore ha impartito all'atto della regolarizzazione dell'allacciamento;

4. conformità del sistema complessivo dello scarico agli elaborati grafici e descrittivi allegati al progetto presentato con istanza AIA del 18.04.2012, prot. 300000 ed integrazioni del 07.03.2014, prot. 0163670, e del 24.07.2014, prot. 0515421;
5. gli Enti preposti al controllo devono poter accedere ai luoghi ed alle opere al fine di effettuare tutte le ispezioni che ritengano necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico;
6. il titolare dello scarico è soggetto, inoltre, ai seguenti obblighi e prescrizioni:
 - a) è tassativamente vietato lo scarico in corpo idrico superficiale di:
 - ogni sostanza classificabile come rifiuto liquido (oli, fanghi, solventi, vernici, etc.);
 - benzine, benzene ed in genere idrocarburi o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di esplosione o di incendio nel sistema fognario;
 - ogni sostanza classificabile come rifiuto solido e liquido (residui della lavorazione e delle operazioni di lavaggio e pulizia degli attrezzi, utensili, parti meccaniche e della persona connesse alle attività lavorative, stracci, ecc.), anche se triturati a mezzo di dissipatori domestici o industriali, nonché filamentose o viscosi in qualità e dimensioni tali da causare ostruzioni o intasamenti;
 - sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali ad esempio, ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;
 - sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, costituire un pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente;
 - reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;
 - reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra i 10 e 38 gradi centigradi, possano precipitare, solidificare o diventare gelatinose;
 - reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire un rischio per le persone, gli animali, esposti alle radiazioni e per l'ambiente;
 - reflui con temperatura superiore ai 35° C;
 - le sostanze pericolose di cui alla tab. 5 alleg. 5 parte terza del D.Lgs, quali: *Arsenico, Cadmio, Cromo totale e/o Esavalente, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Zinco, Fenoli, Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti, Solventi organici aromatici, Solventi organici azotati Composti organici alogenati, Pesticidi fosforiti, Composti organici dello Stagno, Sostanze classificate contemporaneamente "cancerogene" e "Pericolose per l'ambiente acquatico" ai sensi del D. L.gs 52 del 3/2/1997 e s.m.i.;*
 - b) comunicare tempestivamente eventuali guasti o difetti delle opere e/o condotte fino al punto di immissione nel corpo idrico superficiale;
 - c) comunicare ogni variante qualitativa e/o quantitativa dello scarico, nonché eventuali modifiche delle opere e/o del sistema di rete di scarico;
 - d) obbligo di eseguire un'adeguata e periodica attività di auto-controllo e monitoraggio delle condizioni del ciclo di produzione e/o lavorazione da cui provengono gli scarichi e del sistema depurativo eventualmente utilizzato per il trattamento dei reflui, al fine di garantire costantemente il rispetto dei valori limite di emissione previsti per le acque reflue scaricate in corpo idrico superficiale;
 - e) obbligo di conservare presso la sede operativa tutta la documentazione e le certificazioni attestanti l'avvenuta esecuzione delle attività di auto-controllo (ad esempio: analisi chimico-

- fisiche, interventi di manutenzione sistema di depurazione reflui, relazione del responsabile di manutenzione dell'impianto, verbali ispettivi da parte degli organi di controllo, etc.) ed esibirla ad ogni richiesta da parte dei soggetti competenti al controllo;
- f) obbligo di impegnarsi al pagamento delle spese che si renderanno necessarie per effettuare rilievi, accertamenti, sopralluoghi, ispezioni, analisi chimico-fisiche da parte dei soggetti competenti al controllo;
- h) smaltire i fanghi prodotti in osservanza delle norme in materia di rifiuti, ai sensi del D. Lgs. 152/06;
7. nel caso di inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi previsti e richiamati nella presente autorizzazione, si applicheranno, a seconda della gravità dell'infrazione e salvo che il caso costituisca reato, le norme sanzionatorie oppure si procederà all'irrogazione delle rispondenti sanzioni amministrative previste nel D.Lgs 152/2006;
8. il titolare dello scarico ha l'obbligo di effettuare l'autocontrollo sullo scarico procedendo ad analisi qualitative sulle acque reflue rilasciate, con particolare riferimento ai parametri: Ph, Colore, Odore, Materiali Grossolani, Solidi sospesi totali, BOD/5, COD, Cloro attivo libero, Cloruri, Solfati, Fosforo totale, Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico, Tensioattivi, Olii minerali, Idrocarburi, Cadmio, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, **ogni qual volta dovesse essere attivato lo scarico**. Le relative certificazioni analitiche, dovranno essere prodotte esclusivamente da un tecnico laureato, in qualità di direttore del laboratorio di analisi, con l'indicazione della data e dell'ora del prelievo e la dichiarazione che: "le analisi rispettano/non rispettano i limiti qualitativi previsti dalla tabella 3 allegato 5 del D. Lgs. 152/06, "colonna acque superficiali", vigenti all'atto della campionatura, e che le stesse analisi si riferiscono a campioni di acque reflue significative e rappresentative dell'attività, prelevati personalmente o da persona espressamente delegata sotto la piena responsabilità del delegante". Le certificazioni analitiche dovranno essere trasmesse alla UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno, ed al Comune di Oliveto Citra, entro 10g dalla data di certificazione;
9. il presente scarico di emergenza è assentito ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta o quant'altro necessario previsti dalla Legge per il caso di specie, ivi compresa l'eventuale verifica idraulica;
10. In caso di attivazione del presente scarico di emergenza, dovrà essere interrotto il conferimento dei rifiuti liquidi fino al ripristino del normale funzionamento dell'impianto.

DI DEMANDARE

- alla Provincia di Salerno ai sensi dell'art. 197, del D.Lgs 152/06, le attività di controllo del corretto esercizio dell'impianto;
- al Dipartimento ARPAC di Salerno, ai sensi della L. Regionale n. 10/98, il controllo del monitoraggio e la valutazione tecnica degli esiti relativamente all'emissioni odorigene, alle emissioni diffuse in atmosfera ed emissioni sonore di cui agli allegati 1 e 2;

PRECISARE che in caso di rinuncia all'esercizio dell'attività di recupero rifiuti liquidi di cui al presente provvedimento, per il proseguimento delle attività legate alla depurazione delle acque reflue industriali del distretto di Oliveto Citra, la Ditta Consorzio Gestione e Servizi CGS Salerno s.r.l. Unipersonale, dovrà munirsi di Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/2013;

FAR PRESENTE che avverso il presente decreto è ammesso, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica.

NOTIFICARE il presente Decreto alla ditta Consorzio Gestione e Servizi CGS Salerno s.r.l. Unipersonale, con sede legale nel Comune di Salerno, Via Diomede Cioffi.

TRASMETTERE copia del presente decreto alla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema della Regione Campania, al Sindaco del Comune di Oliveto Citra, all'Ente Riserve Naturali Foce Sele Tanagro e Monti Eremita e Marzano, alla Soprintendenza BAP Salerno e Avellino, all'Ato Sele, all'Amministrazione Provinciale di Salerno, all'A.R.P.A.C di Salerno, all'ASL Salerno, alla Sezione Regionale Albo Gestori Ambientali c/o CCIAA di Napoli.

INVIARE il presente decreto al Settore Bollettino Ufficiale per la pubblicazione.

Dr. Antonello Barretta



Giunta Regionale della Campania

Decreto

Dipartimento:

Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
22	29/02/2016	52	5	18

Oggetto:

D. Lgs. n. 152/06, art. 208. Rinnovo autorizzazione per l'esercizio di un impianto di trattamento di rifiuti liquidi compatibili con il ciclo depurativo dei fanghi attivi D.D. n. 225 del 11.04.2008 e successivo D.D. n. 277 del 19.04.2011. Consorzio Gestione e Servizi CGS Salerno s.r.l. Unipersonale con sede legale nel Comune di Salerno, Via Diomede Cioffi, ed impianto nel Comune di Oliveto Citra, Zona Industriale.

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : 37A1DB74D0C32D444B2F307922C2165220C072B7

Allegato nr. 1 : 2E7AEB9B12821FCE5A30FC37986762CB31E5791

Allegato nr. 2 : 47A5417C6C244D6220CC953D10E123D51F2D9966

Frontespizio Allegato : 5911429D9E4F14A23B11276732B924704D075691



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente,
disinquinamento, protezione civile

COORDINATORE

Dr. Palmieri Michele

DIRIGENTE SETTORE

Dr. Setaro Antonio

DECRETO N°	DEL	A.G.C.	SETTORE	SERVIZIO	SEZIONE
139	24/07/2013	5	8	2	0

Oggetto:

D.Lgs.152/2006. Autorizzazione Integrata Ambientale, nuovo impianto, prima autorizzazione, per l'attività IPPC codice 5.3, Consorzio Gestione e Servizi per la Provincia di Salerno srl, sede legale in Salerno, via D. Cioffi, 8, Zona Industriale, impianto in Buccino, Zona Industriale, Località Liscia del Molino.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data dell'invio al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio	
	Data dell'invio al settore Sistemi Informativi	

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

CHE la direttiva n. 96/61/CE disciplina le modalità e le condizioni di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali, denominata *Integrated Prevention and Pollution Control* (di seguito abbreviato in IPPC);

CHE la direttiva citata è stata inizialmente recepita in Italia con il D.Lgs. 372/99 in relazione agli impianti esistenti e, successivamente, integralmente recepita con l'ex D.Lgs. 59/05, ora D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., che abroga il precedente decreto e norma anche l'autorizzazione dei nuovi impianti e le modifiche degli impianti esistenti, facendo salvo quanto previsto all'art. 4, comma 2;

CHE per Autorizzazione Integrata Ambientale si intende il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che lo stesso sia conforme ai requisiti previsti nella direttiva sopracitata, e che tale autorizzazione può valere per uno o più impianti o parte di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore;

CHE a livello europeo è stato istituito un gruppo di lavoro tecnico operante presso l'*Institute for prospective technological studies* del CCR (Centro Comune di Ricerca) della Comunità Europea con sede a Siviglia per la predisposizione di documenti tecnici di riferimento (BRef = *BAT References*) sulle migliori tecniche disponibili (BAT = *Best Available Techniques*);

CHE, con Delibera n. 62 del 19/01/2007, si faceva carico al Coordinatore dell'Area 05 di disporre con proprio Decreto Dirigenziale, la pubblicazione della modulistica all'uopo predisposta sul BURC e nella pagina Ambiente del sito web della Regione Campania;

CHE con Decreto Dirigenziale n. 16 del 30 gennaio 2007 la Regione Campania ha approvato la Guida e la Modulistica per la compilazione delle domande di Richiesta per l'A.I.A.;

CHE con apposita convenzione stipulata tra la Regione Campania e l'Università degli Studi del Sannio di Benevento il 27 agosto 2007 venivano definite le modalità per la erogazione del supporto tecnico-scientifico per la definizione delle pratiche di A.I.A. come previsto, tra l'altro, dall'ex D.Lgs. n. 59/2005;

CHE il D. Lgs. 128/2010, ha introdotto nel D.Lgs. 152/2006 la normativa inerente l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), precedentemente disciplinata dal D.Lgs. 59/2005;

CHE in data 08/11/2011, prot. n. 840313, il Consorzio per la Gestione dei Servizi della Provincia di Salerno srl, (denominata C.G.S. Salerno srl), con sede legale in Salerno, via D. Cioffi, 8 - Zona Industriale, ha presentato domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del D.Lgs. 152/06, parte II Titolo III bis, per l'attività IPPC: 5.3., per l'impianto in Buccino, località Lisca del Molino, Zona Industriale - Amministratore delegato e gestore dell'impianto, avv. Antonio Spirito, nato il 05/12/1936 a Salerno;

CHE il 19/01/2012, al prot. 043353, è stata acquisita l'integrazione documentale del C.G.S. Salerno srl, richiesta dallo STAP SA il 24/11/2011 con nota prot. 0893111;

CHE il 15/02/2012, con nota prot. 0115425, è stata trasmessa all'AGC. 05 Settore 02 di Napoli l'istanza di verifica di assoggettabilità a V.I.A. integratata con V.I. e relativa documentazione del C.G.S. Salerno srl, ai sensi dell'allegato alla Delibera di G.R. 211 del 24.05.2011;

CONSIDERATO:

CHE in data 17/02/2012, con nota prot. 0122245, lo STAP Ecologia di Salerno ha comunicato al CGS Salerno srl l'avvio del procedimento A.I.A., ai sensi del D.Lgs. 152/06, art. 29-quater, comma 3 e dell'art. 7 della L. 241/90;

CHE il Gestore ha correttamente adempiuto a quanto disposto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – titolo III bis, art.29 quater, comma 3, e dalla DGRC n. 211 del 24.05.2011, al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo, provvedendo alla pubblicazione di un annuncio di deposito della domanda, sul quotidiano "Il Mattino" in data 06/03/2012;

CHE copia della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale è stata depositata presso il Settore Provinciale Ecologia di Salerno ai fini della consultazione da parte del pubblico;

CHE non è pervenuta alcuna osservazione nei termini previsti dal D.Lgs. 152/06 e dalla D.G.R.C. n. 211 del 24.05.2011;

CHE con nota assunta al prot. n. 0492166 del 27/06/2012 l'Università degli Studi del Sannio di Benevento, Dipartimento di Ingegneria, ha trasmesso il rapporto Tecnico-Istruttorio n. 105/SA, a supporto della valutazione della domanda presentata dal Consorzio Gestione e Servizi Salerno srl per l'impianto di Buccino;

CHE, a norma dell' art. 29-quater, comma 11, del D.Lgs. 152/06, l'autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il presente provvedimento, sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale, previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatte salve le disposizioni di cui al D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334 e s.m.e i. e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE. L'autorizzazione integrata ambientale sostituisce, in ogni caso, le autorizzazioni di cui all'allegato IX del D.Lgs. 152/06, che sono di seguito riportate:

Estremi atto	Ente	Oggetto
Dichiarazione attestante attività di inquinamento poco significativo del 14/04/1994 rinnovata fino al 26/07/2010 prot. 0635520;	Regione Campania STAP Ecologia di Salerno	DPR 203/88 e DPR 25/07/1991 Inquinamento atmosferico scarsamente rilevante.
Autorizzazione allo scarico delle acque reflue: - n. 2425 dal 31/10/1997 e successivi rinnovi fino al - n. 129/09 del 05/08/2009	Provincia di Salerno	D.Lgs 152/06, art. 124, commi 1 e 7. Autorizzazione allo scarico delle acque reflue provenienti dall'impianto di depurazione, sito nell'area industriale di Buccino, nel fiume Bianco,
Decreto n. 277 del 19/04/2011	Regione Campania AGC 05 Settore 02	D.Lgs 152/06 art. 208. Autorizzazione al trattamento dei rifiuti liquidi compatibili con il ciclo depurativo a fanghi attivi.

PRESO ATTO:

CHE il 18 settembre 2012, con nota prot. 682322, l'A.G.C. 05 di Napoli ha trasmesso il Decreto n. 369 del 13/09/2012, con il quale si è espresso il parere favorevole di Valutazione d'Impatto Ambientale e di Valutazione di Incidenza relativamente all'intervento di "Incremento delle quantità dei rifiuti liquidi non pericolosi, compatibili con il ciclo depurativo a fanghi attivi dell'impianto di Buccino, loc. Lisca del Molino" con prescrizioni;

CHE il 22 febbraio 2013, si è tenuta la prima seduta della Conferenza di Servizi, che, preso atto della dichiarazione del rappresentante della Ditta che non ha presentato tutta la documentazione agli Enti invitati, si è conclusa con il rinvio della stessa, per consentire agli Enti stessi l'acquisizione degli atti;

CHE il 01 marzo 2013, con nota prot. 154119, è stata acquisita la Scheda "A" in cui si comunica che il nuovo Amministratore delegato è il sig. Salvatore Arena, nato a Pagani il 01/01/1959, che assume anche la mansione di Gestore dell'impianto di Buccino;

CHE il 14 marzo 2013, si è tenuta la seconda seduta della Conferenza di Servizi, conclusasi con la richiesta alla ditta richiedente di documentazione integrativa, a chiarimento di quanto emerso durante la seduta stessa e con la presa d'atto:

- 1) del Decreto dell'A.G.C. Napoli, n. 369 del 13/09/2012 con prescrizioni;
- 2) del rapporto tecnico istruttorio dell'Università del Sannio n. 105/SA;
- 3) della nota fax dell'ARPAC, prot. 9970 del 21/02/13, acquisita al prot. 134789 del 22/02/13, con richiesta alla Ditta di chiarimenti e integrazioni documentali;
- 4) dei chiarimenti richiesti dal rappresentante dell'Ente Riserve Naturali Foce Sele e Tanagro;

CHE il 12 aprile 2013, con nota prot. 264672, è stata acquisita la documentazione integrativa dalla ditta CGS Salerno srl, così come prescritto nel verbale della Conferenza del 14/03/13;

CHE il 02 maggio 2013, si è tenuta la terza seduta della Conferenza di Servizi, in cui si è preso atto delle note e dichiarazioni, appresso indicate:

1. nota del 09/04/2013, prot. 74095, del Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco;
2. rapporto tecnico istruttorio n. 105/SA/TER dell'Università del Sannio, acquisito al prot. 21639 del 10/01/2013, in cui si esprime parere favorevole;
3. nota di trasmissione dell'ARPAC, prot. 23092/13 del 30/04/13, acquisita al prot. 306546 del 02/05/13, in cui si esprime parere favorevole con prescrizioni;
4. il dott. Arcangelo Saggese Tozzi, per l'ASL, esprime parere favorevole e chiede informazioni relative alle modalità di svolgimento dei questionari previsti nel monitoraggio delle emissioni odorigene;
5. l'ing. Vincenzo Belgiorno, per il CGS Salerno, propone che tali indagini sociologiche vengano svolte dandone adeguata informativa al Comune di Buccino e all'ASL;
6. l'ing. Piercarlo Gargiulo, per il Comune di Buccino, esprime parere favorevole dal punto di vista tecnico, riservandosi di trasmettere eventuale Delibera di Giunta Comunale;
7. il dott. Francesco Pecoraro per l'Ente Riserve Naturali Foce Sele e Tanagro, esprime parere contrario per le seguenti motivazioni: violazione dell'art. 2 c.2 della Legge Regionale n. 4 del 28/03/2007; per violazione del punto 2.01 delle Norme di Salvaguardia dell'Ente Riserva; per mancato coinvolgimento per il parere consultivo nella procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale di cui all'art. 13 della legge n. 349/91 e anche perché il Piano dei rifiuti speciali adottato dalla Giunta Regionale della Campania e in via di approvazione in Consiglio Regionale, prevede la non possibilità di trattare rifiuti speciali nelle aree SIC. L'Ente si sente autorizzato ad intervenire in siffatto progetto perché ritiene che l'intervento, pur ricadendo in area industriale del Comune di Buccino, si prefigge di scaricare nel Fiume Bianco, che risulta essere parte integrante della Riserva. Qualora venga eliminato il motivo suddetto, anche se previsto per casi eccezionali, l'Ente non ha nessun fatto da rilevare oltre a voler essere convocato con il Comune di Buccino per quanto riguarda il questionario sulle emissioni odorigene a protezione della specie pipistrello. Precisa ancora che l'Ente Riserva è sempre favorevole alla manutenzione e al ripristino degli impianti esistenti. Infine, ritiene che il trattamento dei rifiuti, anche se liquidi, è di competenza della parte IV del Decreto Legislativo 152/06;
8. l'ing. Vincenzo Belgiorno, per il CGS Salerno, evidenzia che l'impianto oggetto di Conferenza ha avuto regolare parere di compatibilità ambientale nell'ambito delle procedure V.I.A. con Decreto Dirigenziale n. 369 del 13/09/12. Rileva, altresì, che l'art. 2.0.1 delle Norme generali di salvaguardia dell'Ente Riserva è esplicitamente riferito alle discariche di rifiuti solidi con cui

l'impianto in oggetto non ha nulla a che fare. Rileva, inoltre, che lo stesso Regolamento al punto 2.0.8. consente la realizzazione di impianti tecnologici e infrastrutturali, quali sistemi fognari e di depurazione....., e sistemi simili di pubblica utilità sia di rilevanza comunale che sovracomunale, a seguito delle opportune autorizzazioni ambientali. Evidenzia che il ciclo tecnologico di processo dei trattamenti previsti non risulta modificato rispetto a quello preesistente dedicato al trattamento dei reflui industriali. Evidenzia, nuovamente, infine, che l'impianto prevede lo scarico unicamente nella condotta SNAM e quindi in aree completamente diverse dell'Ente Riserva e che l'ipotesi straordinaria di scarico nel corpo idrico superficiale potrà essere attivata in caso di gravi eventi calamitosi che portino la condotta SNAM fuori servizio e per il solo brevissimo periodo necessario al completo trattamento dei rifiuti liquidi già conferiti.

9. il vice Sindaco del Comune di Colliano dichiara che per motivi di tempo non potendo esaminare la documentazione è impossibilitato ad esprimere parere;

10. il dott. Gerardo Gambardella in rappresentanza del Consorzio A.S.I. esprime parere favorevole;

La Conferenza si è conclusa con l'espressione del parere favorevole all'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'attività IPPC codice 5.3, ad esclusione dell'Ente Riserve Naturali Foce Sele e Tanagro e del Comune di Colliano, con le seguenti prescrizioni:

1. che siano esperite tutte le procedure presso il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno, relative alle tematiche di prevenzione incendi;
2. dopo sei mesi dell'emissione del presente Decreto autorizzativo l'ARPAC verifichi l'efficienza e l'efficacia delle BAT applicate, i monitoraggi prescritti, inviandone le risultanze al Comune di Buccino e allo STAP Ecologia di Salerno;
3. per i questionari sulle emissioni odorigene vengano informati il Comune di Buccino, l'ASL e l'Ente Riserva Naturale Foce Sele Tanagro Monti Eremita e Marzano, per quanto attiene la salvaguardia della specie pipistrello;

Il rilascio del decreto autorizzativo è subordinato alle seguenti condizioni:

- 1) trasmissione della fideiussione prevista per l'esercizio degli impianti gestione rifiuti calcolata secondo le modalità della Delibera di G.R.C. n. 1411/2007;
- 2) trasmissione della dichiarazione e/o atto probante circa la disponibilità dell'area, dove insiste l'impianto.
- 3) trasmissione a tutti gli Enti coinvolti nella Conferenza della planimetria generale aggiornata con indicazione della rete di gestione delle acque meteoriche di piazzale (tavola 2), riportando i pozzetti e le caditoie di raccolta delle stesse indicate in planimetria T;
- 4) riportare nel piano di controllo rifiuti in ingresso i parametri ed i relativi valori per i quali è prevista l'attivazione della fase di chiariflocculazione;
- 5) provvedere al tombamento della tubazione, riportati in planimetria T, che collega il pozzetto posto a valle della clorazione con il "pozzetto fiscale con campionatore stazionato termostato", al fine di evitare che le acque di scarico vengano sversate in corpo idrico superficiale senza essere sottoposte ai trattamenti terziari;
- 6) riportare nel Piano di Monitoraggio e Controllo, i dati registrati dai misuratori di portata installati all'ingresso ed all'uscita dell'impianto nonché all'ingresso ed all'uscita della vasca di accumulo e trattamento acque di prima pioggia (così come riportato nella nota di riscontro all'osservazione 28 presentata dal proponente);

CHE nulla di ostativo è pervenuto da parte degli Enti assenti nella Conferenza di Servizi, a seguito della trasmissione dei relativi verbali, avvenuti con nota prot. 140906 del 26/02/2013, prot. 191811 del 15/03/2013 e prot. 317624 del 07/05/2013, per cui si intendono acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7, L.241/90 e s.m.e i;

CHE il 07/05/2013, prot. 317729, la ditta CGS Salerno srl ha trasmesso a tutti gli Enti coinvolti nella Conferenza la planimetria generale aggiornata con indicazione della rete di gestione delle acque meteoriche di piazzale (tavola 2), riportando i pozzetti e le caditoie di raccolta delle stesse indicate in planimetria T;

CHE il 20/05/2013, prot. 3865, acquisita il 22/05/2013 al prot. 363058, il Responsabile del Settore III del Comune di Buccino, ing. Piercarlo Gargiulo, ha trasmesso così come dichiarato in Conferenza di Servizi del 02/05/2013, copia della Deliberazione dell'Ente n. 39 del 25/02/2013, ad oggetto: "Indirizzo per Conferenza di Servizi" dalla quale si evince la volontà dell'Amministrazione Comunale di esprimere per il tramite del soggetto, che verrà delegato in rappresentanza del Comune nella Conferenza di Servizi, la contrarietà alla realizzazione dell'impianto di rifiuti non pericolosi nel Comune di Buccino;
- che, la suddetta deliberazione, pur acquisita al fascicolo della pratica di che trattasi, non è stata oggetto di discussione nel corso della Conferenza di Servizi ed è da considerare come atto d'intento dell'Ente a validità interna e non può incidere sul parere favorevole dal punto di vista tecnico reso dal medesimo ing. Gargiulo, quale delegato in C.D.S., che è stato acquisito nella seduta medesima.

CHE il 26/06/2013, prot. 455825, la ditta CGS Salerno srl ha trasmesso:

- 1) la fideiussione prevista per l'esercizio degli impianti gestione rifiuti calcolata secondo le modalità della Delibera di G.R.C. n. 1411/2007, polizza n. 000000013351, della Società LIG INSURANCE S.A., con sede in Bucarest (Romania), Bd. Lascar Catargiu nr. 35, sector 1, fino alla concorrenza di € 187.500,00 (centottantasettemilacinquecento/00) dal 18/06/2013 al 18/06/2019;
- 2) la proroga della convenzione A.S.I./CGS srl al 31/12/2020, stipulata con atto per notaio Giuseppe Monica in data 24 settembre 2002 e deliberata dal Comitato Direttivo dal Consorzio A.S.I. il 24/01/2013;

CHE il 03/07/2013, con nota prot. 0481761, a seguito di trasmissione del verbale di C.d.S. decisoria, l'AGC Settore "Ciclo Integrato delle Acque" ha evidenziato la propria incompetenza a rilasciare parere in merito alle richieste per il trattamento di rifiuti liquidi anche industriali, così come identificati dai codici CER riportati negli atti trasmessi, pur ribadendo che il refluo trattato dal depuratore di Buccino deve soddisfare ai limiti riportati nella Tabella 1 allegato 5 e, contemporaneamente per tutti gli altri valori, ai limiti indicati nella Tabella 3 Allegato 5 del D.to L.gs. 152/06 per scarico in corpo idrico superficiale ed, ovviamente, deve rispettare la Tabella 5, Allegato 5, dello stesso Decreto;

CHE il 18/07/2013, prot. 0524528, la ditta CGS Salerno srl ha trasmesso la documentazione integrativa (Piano di Monitoraggio e Controllo e Relazione tecnica), richiesti ai punti 4 e 6 del verbale della C.d.S. conclusiva e sollecitata con la nota dello STAP Ecologia di Salerno del 09/07/2013, prot. 0497358; per il punto 5, del medesimo verbale, la ditta dichiara di aver provveduto al tombamento della tubazione;

RITENUTO che alla luce di quanto sopra esposto sussistono le condizioni per autorizzare ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 152/2006, titolo III bis e ss.m.m.li. il Consorzio Gestione e Servizi Salerno srl per l'impianto di Buccino all'esercizio dell'attività IPPC codice 5.3, con una capacità massima di 300 tonn./g;

CONSIDERATO:

CHE l'art.29-sexies del D.Lgs 152/2006, stabilisce che i valori limite di emissione, fissati nelle A.I.A. non possono essere comunque meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicato l'impianto;

CHE la Conferenza di Servizi succitata, non ha determinato valori limite di emissione diversi da quelli fissati dalla normativa vigente;

EVIDENZIATO:

CHE la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente del Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, di Salerno, in forza della Delibera n. 62 del 19/01/2007 e successivo Decreto Dirigenziale n. 16 del 30 gennaio 2007;

CHE la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento, ove necessario, delle altre autorizzazioni, o provvedimenti comunque denominati, di competenza di altre autorità e previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività in oggetto;

CHE sono fatte salve tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, laddove non già richiamate nel presente provvedimento;

CHE dovrà essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e che il sito stesso dovrà essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;

CHE ai sensi dell'art. 29-octies, comma 1 del D. Lgs. 152/06 ai fini del rinnovo dell'autorizzazione, il Gestore deve presentare apposita domanda all'autorità competente almeno sei mesi prima della scadenza della presente autorizzazione;

CHE le eventuali modifiche progettate dell'impianto (successive al presente atto) saranno gestite dal Settore Provinciale Ecologia di Salerno a norma dell'art. 29-nonies, comma 1 e 2 del D. Lgs. 152/06;

VISTO:

il D.M. 31.01.05;
il D.Lgs. n. 59 del 18.02.05;
il D.Lgs. n. 152 del 03.04.06;
il D.L. n. 180 del 30.10.07 convertito con Legge n. 243 del 19.12.07;
il D.L. n. 248 del 31.12.07 convertito con Legge n. 31 del 28.02.08;
la D.G.R.C. n. 62 del 19.01.07;
la D.G.R.C. n. 1158 del 29.06.07;
la Legge n. 4 del 16.01.08;
il D.M. 24.04.08;
il D.Lgs n. 128 del 29/06/2010;
il D.Lgs. n. 205 del 03/12/2010;
la D.G.R.C. n. 211 del 24/05/2011;

Alla stregua dell'istruttoria svolta dal Settore, del rapporto tecnico-istruttorio definitivo, eseguito dal Dipartimento di Ingegneria dell'Università del Sannio di Benevento, in conformità alle determinazioni della Conferenza di Servizi e per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, nonché dell' attestazione di regolarità della stessa, resa dal Dirigente di Servizio

DECRETA

1) di rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale - prima autorizzazione - ai sensi del D.Lgs. 152/2006, titolo III bis e ss.mm.ii. al Consorzio per la Gestione dei Servizi della Provincia di Salerno srl, con sede legale in Salerno, via D. Cioffi, 8 - Zona Industriale, Amministratore delegato e gestore, sig. Salvatore Arena, nato a Pagani il 01/01/1959, per l'impianto sito in Buccino, località Lisca del Molino, Zona Industriale, per l'esercizio dell'attività IPPC codice 5.3: *Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi, quali definiti nell'allegato II A della Direttiva n. 75/442/CEE ai punti D 8, D9*, con una capacità massima di 300 tonn./giorno, con l'osservanza di tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel presente provvedimento ed entro i termini previsti;

2) di dare atto che il presente provvedimento sostituisce ai sensi dell'art. 29-quater comma 11, D.lgs. 152/06, le autorizzazioni, elencate in premessa ed individuate nell'allegato IX del D.Lgs. 152/06;

3) che le tipologie, operazioni di smaltimento e quantità di rifiuti che possono essere svolte, sono così di seguito individuate, dove la ripartizione delle quantità giornaliere per codici CER, è da intendersi stimata, fermo restando la quantità massima giornaliera di 300 t/g.:

Codici (C.E.R.)	Descrizione dei rifiuti	Stoccaggi o D15	Peso Specifico o	Quantitativi da trattare		Operazione di trattamento
		mc	t/mc	t/anno	t/giorno	[D8]/[D9]
010504	Fanghi e rifiuti di percolazione di pozzi per acque dolci	5	1	36	0,1	[D8]-[D9]-[D15]
020101	Fanghi da operazione di lavaggio e pulizia	5	1	73	0,2	[D8]-[D9]-[D15]
020106	Feci di animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito	5	1	73	0,2	[D8]-[D9]-[D15]
020201	Fanghi da operazione di lavaggio e pulizia	5	1	73	0,2	[D8]-[D9]-[D15]
020204	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	5	1	73	0,2	[D8]-[D9]-[D15]
020301	Fanghi da operazione di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centri-fugazione e separazione dei componenti	5	1	73	0,2	[D8]-[D9]-[D15]
020305	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	20	1	2920	8	[D8]-[D9]-[D15]
020403	Rifiuti prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	5	1	73	0,2	[D8]-[D9]-[D15]
020501	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	30	1	10950	30	[D8]-[D9]-[D15]
020502	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	30	1	3650	10	[D8]-[D9]-[D15]
020601	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	5	1	73	0,2	[D8]-[D9]-[D15]
020603	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	5	1	73	0,2	[D8]-[D9]-[D15]
020701	Rifiuti da operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima	5	1	73	0,2	[D8]-[D9]-[D15]
020702	Rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche	5	1	73	0,2	[D8]-[D9]-[D15]

020704	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	5	1	73	0,2	[D8]-[D9]-[D15]
020705	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	5	1	73	0,2	[D8]-[D9]-[D15]
161002	Soluzioni acquose di scarto diverse da quelle alla voce 161001	100	1	18250	50	[D8]-[D9]-[D15]
161004	Concentrati acquosi diversi da quelli alla voce 161003	5	1	73	0,2	[D8]-[D9]-[D15]
190603	Liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani	60	1	5110	14	[D8]-[D9]-[D15]
190605	Liquidi prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti di origine animale e vegetale	10	1	73	0,2	[D8]-[D9]-[D15]
190703	Percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 190702	600	1	55480	152	[D8]-[D9]-[D15]
190805	Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	5	1	73	0,2	[D8]-[D9]-[D15]
190809	Miscele di oli e grassi prodotti dalla separazione di olio/acqua contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili	5	1	73	0,2	[D8]-[D9]-[D15]
190812	Fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue industriali, diversi da quelli alla voce 190811	5	1	73	0,2	[D8]-[D9]-[D15]
190814	Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali diversi da quelli alla voce 190813	5	1	73	0,2	[D8]-[D9]-[D15]
190902	Fanghi prodotti dai processi di chiarificazione delle acque	5	1	73	0,2	[D8]-[D9]-[D15]
200304	Fanghi di fosse settiche	150	1	11680	32	[D8]-[D9]-[D15]
200306	Rifiuti dalla pulizia delle fognature	5	1	36	0,1	[D8]-[D9]-[D15]
TOTALE		1.100	1	109.500	300	

4) di vincolare l'Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto delle condizioni e prescrizioni, riportate nel presente provvedimento ivi inclusi gli allegati n. 1, 2, 3 e 4 così identificati:

- Allegato 1: Piano di Monitoraggio (prot. 0524528 del 18/07/2013);
- Allegato 2: Applicazione delle BAT (Scheda D) (prot. 0264672 del 12/04/2013);
- Allegato 3: - Emissioni in Atmosfera (scheda L) (prot. 0264672 del 12/04/2013);
 - Studio dell'impatto olfattivo (prot. 0264672 del 12/04/2013);
 - Scarichi idrici (scheda H) (prot. 0264672 del 12/04/2013);
- Allegato 4: - Scheda "I" Rifiuti (prot. 0264672 del 12/04/2013);

5) di vincolare l'A.I.A. al rispetto dei valori limite delle emissioni previsti dalla legge vigente per le sostanze inquinanti in aria, suolo e acqua, nonché ai valori limite in materia di inquinamento acustico;

6) di richiedere che il Gestore, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 1 del D.Lgs. 152/06, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, ne dia comunicazione alla Regione Campania STAP Ecologia di Salerno, specificando la data di inizio, la tipologia e le modalità di esecuzione;

7) che siano esperite tutte le procedure presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno, relative alle tematiche di prevenzione incendi;

8) dopo sei mesi dall'emissione del presente Decreto l'ARPAC verifichi l'efficienza e l'efficacia delle BAT applicate, i monitoraggi prescritti, inviandone le risultanze al Comune di Buccino e allo STAP Ecologia di Salerno;

9) per i questionari sulle emissioni odorigene vengano informati il Comune di Buccino, l'ASL e l'Ente Riserva Naturale Foce SeleTanagro Monti Eremita e Marzano, per quanto attiene la salvaguardia della specie "pipistrello";

10) di stabilire che la Ditta trasmetta alla Regione Campania, Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Ecologia di Salerno ed al Comune di Buccino, le risultanze dei controlli previsti nel Piano di Monitoraggio con la periodicità, nello stesso riportata;

11) di stabilire che entro il trenta gennaio di ogni anno la Ditta è tenuta a trasmettere alla Regione Campania, Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Ecologia di Salerno le risultanze del Piano di Monitoraggio relativo all'anno solare precedente su formato digitale, con allegata Dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio ai sensi del DPR 445/2000, attestante la conformità della documentazione trasmessa in formato digitale con quella trasmessa su supporto cartaceo durante il precedente anno solare;

12) di stabilire che l'A.R.P.A. Campania effettui i controlli con cadenza annuale, con onere a carico del Gestore, secondo quanto previsto dall'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06, inviandone le risultanze alla Regione Campania, Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Ecologia di Salerno;

13) che il presente provvedimento secondo quanto previsto dall'art. 29-octies, comma 1 del D.Lgs. 152/06 ha durata di cinque anni a decorrere dalla data di notifica;

14) ogni Organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio e che abbia acquisito informazione in materia ambientale rilevante, ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 152/06 e s.m.e.i., comunicherà tali informazioni, ivi comprese le notizie di reato, anche alla Regione Campania-Settore Tecnico Amministrativo Ecologia di Salerno;

15) che il Gestore dovrà trasmettere alla Regione Campania Settore Provinciale Ecologia di Salerno un piano di dismissione dell'intero impianto IPPC prima della cessazione definitiva delle attività, ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;

16) di imporre al Gestore di custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo Stabilimento e di consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;

17) che copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli richiesti per le emissioni in atmosfera, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione, presso la Regione Campania, Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Ecologia di Salerno;

18) che, ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06, le attività di vigilanza e controllo del rispetto dei limiti di emissione e delle altre prescrizioni autorizzative sono svolte dall'A.R.P.A. Campania;

19) che la Ditta è tenuta al versamento delle tariffe relative ai controlli da parte dell'ARPAC, pena la decadenza dell'autorizzazione, determinate secondo gli allegati IV e V del D.M. 24.04.08, come segue:
a) prima della comunicazione prevista dall'art.29-decies, comma 1, D.Lgs. 152/06, allegando alla stessa la relativa quietanza per i controlli programmati nel periodo che va dalla data di attuazione di quanto previsto nell'autorizzazione integrata ambientale al termine del relativo anno solare;
b) entro il 30 gennaio di ciascun anno successivo per i controlli programmati nel relativo anno solare,andone immediata comunicazione all'autorità di controllo competente (ARPAC);

20) che, in caso di mancato rispetto delle condizioni richieste dal presente provvedimento e delle prescrizioni in esso elencate, il Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Ecologia di Salerno, procederà all'applicazione di quanto riportato nell'art. 29-decies, comma 9, D.Lgs. n. 152/06;

21) la presente autorizzazione, non esonera la Ditta, dal conseguimento di ogni altro provvedimento autorizzativo, concessione, permesso a costruire, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in questione;

22) di notificare il presente provvedimento al Consorzio Gestione e Servizi per la Provincia di Salerno srl, sede legale in Salerno, via D. Cioffi, 8 - Zona Industriale, impianto in Buccino, località Lisca del Molino, Zona Industriale;

23) di inviare copia del provvedimento al Sindaco del Comune di Buccino, all'Amministrazione Provinciale di Salerno, all'Azienda Sanitaria Locale Salerno, all'ARPAC Dipartimento di Salerno, all'Ente di Riserve Naturali Foce Sele e Tanagro Monti Eremita e Marzano, all'A.S.I. Consorzio Area Sviluppo Industriale e all'AGC 05 Ecologia - Tutela dell'Ambiente e Disinquinamento;

24) di inoltrarlo per via telematica alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore BURC per la pubblicazione.

Il Dirigente del Settore
Dott. Antonio Setaro



Giunta Regionale della Campania

Decreto

Area Generale di Coordinamento:

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

N°	Del	A.G.C.	Settore	Servizio
139	24/07/2013	5	8	2

Oggetto:

Decreto 152/2006. Autorizzazione Integrata Ambientale, nuovo impianto, prima autorizzazione, per l'attività
PPC codice 5.3, Consorzio Gestione e Servizi per la Provincia di Salerno srl, sede legale in Salerno, via D.
Cicco S. Zona Industriale, impianto in Buccino, Zona Industriale, Località Liscia del Molino.

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia
conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente,
conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : A57755EFC137651E61CE337FBA50A3727D08DE70

Allegato nr. 1 : A91F7AD02CD7C37EE441CEA20B00451AD876CEA2

Allegato nr. 2 : 8A0E4618EAE7C55C4D8C443E095F0D50DFC5AA17

Allegato nr. 3 : 8C4D175F41CB64DEA334DC7F5D549D6FF8CC2D16

Allegato nr. 4 : EF643AC9E0E6C6655D2D8FA1D134C59F8515E73F

Allegato nr. 5 : 4938FC1D941BB1204A1BF57621A6F9182C205E23

Protezione Allegato : 1D8BECCAAED4A146978D2F31E90B0157F0FCDD47